



Comune di ALIFE

Provincia di Caserta

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

Del 22/12/2022 N.34	Oggetto: Approvazione regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio ex D. Lgs 42/2004 e L.R. 10/1982;
------------------------	--

L'anno 2022 il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 11.03, nella sala delle adunanze consiliari.

Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con apposito avviso prot. 13264 del 15/12/2022, notificato ai consiglieri comunali, sono stati oggi convocati a seduta ordinaria pubblica di prima convocazione, i Consiglieri comunali.

Fatto l'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Presenti	assenti
1	Maria Luisa Di Tommaso	X	
2	Enrico Palmieri		X
3	Angelo Delli Veneri	X	
4	Annamaria Morelli	X	
5	Caterina Ginocchio	X	
6	Alfonso Simonelli	X	
7	Alessandra Pasqualetti		X
8	Luigi Zazzarino		X
9	Silvia Di Muccio		X
10	Salvatore Cirioli	x	
11	Gianfranco Di Caprio		X
12	Vincenzo Guadagno	X	
13	Gabriella Macchiarelli	X	

Presiede l'adunanza il Sindaco Avv. Maria Luisa Di Tommaso e partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Carmela Petrillo, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione (art.97, comma 4°, D.lgs. 267/2000).



Il Consigliere Guadagno chiede che vengano inserite all'articolo 3 del regolamento proposto le seguenti parole: "specificatamente nominato dal Sindaco secondo le norme vigenti".

Il Sindaco pone ai voti il regolamento come modificato su proposta del Consigliere Guadagno.

VOTI FAVOREVOLI: 5

ASTENUTI: 3 (MACCHIARELLI – GUADAGNO – CIRIOLI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Campania con la legge n. 1/2011 ha abrogato, tra l'altro, i commi 2 e 3 dell'art. 41 della L.R. n. 16/2004;
- l'Assessorato all'Urbanistica e al Governo del Territorio della Regione Campania con nota prot. n. 942/SP del 07/07/2011 ha chiarito, tra l'altro, che "per i Comuni sprovvisti di CE (Commissione Edilizia) al Responsabile Unico del Procedimento che sostituisce ai sensi del TUEL n. 267/2000 l'attività della CE, si affiancano i cinque esperti previsti dalla L.R. n. 10/1982 con applicazione dei medesimi criteri di composizione e nomina";
- con nota circolare esplicativa prot. n. 602279 del 02/08/2011 l'Assessorato Regionale ha ulteriormente chiarito che "per i Comuni sprovvisti di Commissione Edilizia (C.E.) ... (omissis) ... per poter continuare ad esercitare la funzione regionale loro conferita, devono istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, la Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), ex art. 148 del d.lgs. 22.01.2004 e ss.mm. e ii., costituita dal Responsabile Unico del Procedimento - che ai sensi del d.lgs. 18/08/2000 n. 267, recante il 'Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) sostituisce la C.E. - nonché da cinque membri esperti in materia di beni ambientali, così come previsti dall'allegato alla L.R. n. 10/82, con i medesimi criteri ivi disposti, inerenti la relativa composizione, nomina e durata";

RICHIAMATE:

le "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania con legge settembre 1981, n. 65 - tutela dei beni ambientali" allegata alla L.R. n. 10/82, con cui si stabilisce, tra l'altro, che "i provvedimenti amministrativi relativi alle funzioni sub-delegate in materia di Beni Ambientali vengono emessi dal dirigente comunale competente (sostituzione operata dall'art. 49, comma 2 della L.R. n. 16/2004) visto il parere della Commissione Edilizia comunale Integrata da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale tra esperti di Beni Ambientali, Storia dell'Arte, discipline Agricolo Forestali, Naturalistiche, Storiche, Pittoriche, Arti Figurative e Legislazione Beni Culturali;

VISTO l'art. 148 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii., che prevede che:

"le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146, comma 6';

"le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata



esperienza nella tutela del paesaggio";

Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzativi previsti dagli articoli 146, comma 7, 147 e 159;

ATTESO che la nomina dei membri è di competenza del Consiglio Comunale con votazione "limitata" e la deliberazione assembleare deve riportare l'annotazione, per ogni componente, della materia di cui è esperto;

PRESO ATTO:

che il precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta n.29/2016 è contraddittorio circa l'organo competenze alla nomina del Presidente della suddetta commissione e che pertanto si rende opportuno provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento così come predisposto dal responsabile dell'area tecnica;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnica e Finanziaria del Responsabile di Area , espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con la seguente votazione espressa in modo palese

- VOTI FAVOREVOLI: 5

ASTENUTI: 3 (MACCHIARELLI – GUADAGNO – CIRIOLI)

DELIBERA

DI APPROVARE: l'argomento posto al punto 2 all'ordine del giorno ad oggetto Approvazione regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio ex D. Lgs 42/2004 e L.R. 10/1982, così modificato: all'art. 3 sono inserite le seguenti parole: "...specificamente nominato dal Sindaco secondo le norme vigenti";

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.

Con la seguente votazione espressa in modo palese: in merito all'argomento;

VOTI FAVOREVOLI: 5

ASTENUTI: 3 (MACCHIARELLI – GUADAGNO – CIRIOLI).



1. **-Di Trasmettere** il presente atto all'ufficio segreteria e albo pretorio e all'ufficio tecnico per gli atti consequenziali.



Il Sindaco

Avv. Maria Luisa di Tommaso



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Carmela Petrillo



Pareri allegati alla Deliberazione di Consiglio n. 34 del 22/12/2022

Oggetto: : Approvazione regolamento per il funzionamento della commissione locale per il paesaggio ex D. Lgs 42/2004 e L.R. 10/1982;

Il Responsabile del servizio

Visto l'articolo 49 comma 1 del testo unico degli enti locali in merito alla regolarità tecnica

Esprime il seguente parere :
la proposta di deliberazione
è regolare dal punto di vista tecnico;

Il Responsabile area finanziaria

Ing. Antonio Rapuano



Il Responsabile del servizio

Visto l'articolo 49 comma 1 del testo unico degli enti locali in merito alla regolarità finanziaria

Esprime il seguente parere :
la proposta di deliberazione
è regolare dal punto di vista finanziario

Il Responsabile area finanziaria

Ing. Antonio Rapuano





COMUNE DI ALIFE

Provincia di Caserta

Area A.T.A.

Piazza della Liberazione n.1 - Cap 81011- Tel. 0823.787403- Telefax 0823.787015

P.I.V.A. 01794300614 - C.F.: 82000320612

e-mail: areaata@pec.comune.alife.ce.it



Approvato con delibera di consiglio 34 del 22/12/2022

Regolamento Commissione Locale per il Paesaggio

Art. 1- Oggetto

Il presente regolamento disciplina le funzioni e l'organizzazione della Commissione Locale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", istituita con Deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n° 42/2004).

2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Alife(CE).

Art. 2 – Competenze

1. La Commissione Locale per il Paesaggio rappresenta la struttura in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico - scientifiche, nonché di garantire la necessaria differenziazione tra l'attività di tutela paesaggistica e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico - edilizia, così come prescritto dal comma 6 dell'articolo 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

2. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere parere obbligatorio nell'ambito della procedura di autorizzazione paesaggistica svolta ai sensi del comma 3 dell'articolo 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nel rispetto della funzione di sub-delega assegnata al Comune dai provvedimenti normativi regionali (L.R. 10/82 e L.R. 16/04) e le istanze di rinnovo delle autorizzazioni scadute da rinnovarsi ai sensi del DPR n. 31/2017. Alla Commissione possono essere altresì attribuiti compiti di consulenza su tutte le questioni che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno sottoporle per lo specifico fine di salvaguardia dei valori ambientali, paesistici, architettonici e monumentali.

3. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri espressi possono riguardare esclusivamente le valutazioni in ordine alla tutela paesaggistica, con esplicita esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico- edilizio.

4. La Commissione esprime i propri pareri prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, gli indirizzi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici e/o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica della tutela complessiva, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene, se esistenti.

5. La Commissione a tal fine può:

- a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; la richiesta può essere avanzata una sola volta a meno di motivate esigenze legate alla complessità dell'intervento;
- b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
- c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto;
- d) attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione Regionale e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio o con eventuale altro Ente istituzionale si ritenesse necessario ai fini della valutazione paesaggistica da esprimere.

Art. 3 - Composizione

1. La Commissione è composta dal Presidente, nella persona del Responsabile della funzione Paesaggistica specificamente nominato **dal Sindaco secondo le norme vigenti**, nonché da cinque membri nominati dal Consiglio Comunale, esperti in materia:

- a) Beni Ambientali;
- b) Storia dell'Arte;
- c) Discipline Agricolo-Forestali, Naturalistiche;
- d) Discipline Storiche, Pittoriche, Arti Figurative;
- e) Legislazione dei Beni Culturali nonché Paesaggistica ed Ambientale.

2. Con apposito atto, ove ritenuto necessario, si provvederà a designare un dipendente del competente Settore per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione. In mancanza le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione.

Su espresso invito del Presidente può altresì partecipare alle sedute della Commissione, parimenti senza diritto di voto, personale del competente Settore comunale con funzione consultiva.

Art. 4 – Nomina e durata

1. La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale, in conformità della disciplina di cui all'allegato alla L.R. n. 10/1982.

2. Per procedere alla nomina degli esperti componenti della Commissione, il Responsabile dell'Area tecnica provvede ad avviare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla formazione degli elenchi dei candidati avviata a mezzo di specifico Avviso pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Alife e sul Sito Istituzionale dell'Ente.

3. Gli esperti interessati presentano la propria candidatura, allegando il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativamente a:

- veridicità dei contenuti riportati nel curriculum vitae;
- inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità di cui alle normative vigenti.

Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata, nonché gli eventuali ulteriori titoli (esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio) riguardanti la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dovranno risultare dal curriculum vitae presentato dai candidati.

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare le materie in cui è esperto tra quelle previste.

Il Responsabile concluderà la procedura redigendo elenco dei candidati con specifica indicazione delle materie per le quali ciascun candidato si propone.

3. Alla nomina degli esperti della Commissione provvede il Consiglio Comunale mediante votazione a scrutinio segreto nella quale ogni Consigliere Comunale può esprimere un solo nominativo con indicazione della materia per la quale vuole nominarlo.

Nel caso in cui, a seguito della votazione, si verificasse la parità dei voti tra due o più nominativi, per la stessa materia, che ne impediscano la loro nomina, si procederà ad una successiva votazione, limitatamente ai nominativi che hanno ottenuto pari voti nella precedente votazione. A seguito della ulteriore votazione sarà nominato il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

4. La durata della Commissione è stabilita in anni tre e ciascun membro esperto potrà essere nominato per non più di due volte consecutive.

5. Prima della scadenza del mandato dovrà essere pubblicato un nuovo avviso di presentazione delle candidature al fine di procedere alla nomina dei componenti in tempo utile.

7. La Commissione in carica si intende comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre sessanta giorni dalla sua decadenza.

Art. 5 - Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali eventualmente operanti nel settore urbanistico-edilizio, sismico e paesaggistico.

2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

3. Ai membri esperti si applicano altresì le disposizioni di cui al d. Igs. 8.4.2013, n. 39 e s.m.i., in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni.

4. I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, nonché alla votazione allontanandosi dall'aula. L'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge. Di ciò deve essere fatta esplicita menzione nel verbale della seduta.

5. Vi è interesse all'argomento quando il componente abbia già partecipato alla progettazione e/o direzione lavori, anche parziale, ovvero sia intervenuto a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando l'intervento afferisca ad interessi diretti del componente, dei suoi diretti congiunti, dei parenti e degli affini entro il quarto grado.

Art. 6 - Casi di decadenza

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano ipso facto la decadenza da componente della Commissione.
2. È causa di decadenza l'assenza in più di tre riunioni della Commissione in ciascun anno di nomina, come anche, in generale, l'esistenza di gravi e giustificati motivi a carico del singolo componente che impediscano il regolare funzionamento della Commissione.
3. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1 e 2, previa contestazione scritta entro sette giorni dalla seduta, la decadenza è pronunciata con deliberazione motivata del Consiglio Comunale, che provvede, contestualmente, alla nomina di un nuovo componente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, e con le medesime modalità.
4. Il componente nominato in sostituzione di quello decaduto, dimissionario o revocato, resta in carica fino alla scadenza naturale della commissione.

Art. 7 - Convocazione e funzionamento

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione.
2. La Commissione si riunirà in seduta ordinaria di regola una volta ogni due settimane, ricorrendone i presupposti, e in seduta straordinaria ogni qualvolta sia necessario, in relazione alla presenza ed alla complessità delle pratiche da esaminare.
4. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre dei componenti esperti in carica, e del Presidente.
5. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. In caso di parità, il voto del Presidente conta doppio.
6. L'eventuale astensione dal voto deve essere congruamente motivata.
7. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti.
8. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
9. La Commissione ha facoltà di sentire il progettista per avere chiarimenti sui progetti sottoposti ad esame. Il progettista potrà partecipare alla seduta della Commissione nella sola parte in cui viene illustrato il progetto da lui presentato e dovrà allontanarsi successivamente. La convocazione del progettista avverrà con le medesime forme e tempi dei membri della Commissione.
10. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante della data di protocollo della domanda o dell'integrazione della documentazione presentata all'ufficio.
11. Qualsiasi deroga all'ordine cronologico deve essere motivata sul verbale della seduta.
12. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta che deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori, l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
13. Il verbale, come anche gli elaborati di progetto significativi, sono firmati dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.

14. I verbali delle sedute sono raccolti in apposito registro custodito dal segretario della Commissione e dall'Ufficio Tecnico anche su supporto telematico.

15. Nello svolgimento dell'attività presso la Commissione Locale per il Paesaggio i componenti si conformano alle norme di comportamento previste per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Art. 8 - Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, di regola non oltre la successiva seduta utile e comunque nei termini previsti dalla normativa in vigore.

2. La Commissione deve esprimersi comunque in un tempo utile ad assicurare il rispetto dei termini di legge.

3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste.

Art. 9 - Rapporto con le strutture organizzative del Comune

1. Rientra nei diritti di ciascun componente della commissione richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali, utili all'espressione del parere.

2. E' assicurata dagli Uffici comunali la predisposizione di una sede e di attrezzature e/o materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione.

Art. 10 - Rilascio autorizzazioni paesaggistiche

1. L'Amministrazione comunale attua la separazione delle competenze in materia edilizia e di paesaggio attraverso la diversificazione delle competenze disponendo, mediante apposite disposizioni organizzative, che le autorizzazioni paesaggistiche vengano rilasciate da soggetto diverso da quello competente a rilascio di atti afferenti l'urbanistica e l'edilizia privata.

Art. 11 - Successive modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato in tutto o in parte con successiva Deliberazione di Consiglio Comunale.

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Il presente regolamento disciplina anche la Commissione in carica nominata precedentemente l'approvazione dello stesso.

Ogni disposizione regolamentare in contrasto con il presente regolamento si intende automaticamente abrogata dall'entrata in vigore del presente regolamento

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

Attesta

Che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale online il giorno 10/2/23 con il numero 140

Per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, c.1, D.Lgs 267/2000);

è stata trasmessa in elenco con protocollo n. _____, in data _____, ai capigruppo

Consiliari (art.125, del D. Lgs 267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li 10/2/23

Il Responsabile delle Pubblicazioni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _____ essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della Pubblicazione (art.134, c.3, D. Lgs 267/2000);

E' divenuta esecutiva il giorno 22/12/22, essendo stata dichiarata immediatamente Eseguita con espressa e separata votazione (art.134, c.4, D.Lgs 267/2000);

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come previsto dall'art.124, c.per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li 09/2/23

Il Segretario Comunale